

# TI\_GERICHTE 12.2000.220 vom 25. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.220](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.220)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.220 du 25 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.220 del 25 settembre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Prima di passare in rassegna entrambi gli appelli, è opportuno rettificare parzialmente il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie non occorre stabilire chi avesse rescisso il contratto, rispettivamente per quale motivo, tale fatto non avendo a suo parere influenza alcuna sulla quantificazione delle pretese dell'attrice. È senz'altro vero che, qualora la rescissione fosse imputabile alla convenuta, quest'ultima ai sensi dell'art. 377 CO avrebbe dovuto tener indenne la controparte d'ogni danno, e che nel caso di specie, avendo l'attrice rinunciato a postulare un eventuale importo a titolo di perdita di guadagno, la questione sarebbe priva di rilevanza pratica; è però altrettanto vero che, se la rescissione fosse invece dovuta alla mora dell'attrice (art. 107 cpv. 2 CO), quest'ultima ai sensi dell'art. 109 cpv. 2 CO avrebbe dovuto risarcire alla controparte gli eventuali danni derivanti dal mancato contratto ( Gauch , Der Werkvertrag,

### E. 1.1

\_\_\_\_\_ è condannata a versare a \_\_\_\_\_ fr. 256'906.- oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1993.

### E. 1.2

L'iscrizione dell'ipoteca legale a carico della part. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ (di cui al decreto 12 agosto 1993 della Pretura di Mendrisio-Sud) è confermata in via definitiva per l'importo di fr. 256'906.- oltre interessi al 5% dall'11 agosto 1993. 2. La tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese della domanda principale, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono caricate alla convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 9'000.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese relative all'appello di \_\_\_\_\_ consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 3'500.-- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico della convenuta, che inoltre verserà alla controparte fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello. III. Le spese relative all'appello di \_\_\_\_\_ consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 3'500.-- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 4'000.- per ripetibili di appello. IV. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

#### **E. 4**

ed., Zurigo 1996, N. 659 e segg. e in particolare N. 661; cfr. pure IICCA

#### **E. 7**

L'appello della convenuta è pertanto parzialmente accolto. Nonostante il parziale accoglimento del gravame, di fatto limitatamente alla ripartizione degli oneri processuali e all'indennità per ripetibili di primo grado, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede devono essere poste a carico della convenuta qui appellante, soccombente in maniera pressoché integrale (art. 148 CPC). sull'appello dell'attrice

#### **E. 8**

Con il suo gravame l'attrice ribadisce innanzitutto la correttezza della fattura finale da lei allestita e concludente per un saldo a suo favore di fr. 326'366.-, asserendo implicitamente che per le opere di cui al contratto - la pretesa per opere supplementari di fr. 145'366.- viene per contro esaminata separatamente (cfr. il prossimo considerando) - le spetterebbero ancora fr. 181'000.- (totale opere previste fr. 2'690'000.- ./ . opere non eseguite fr. 99'000.-./ . acconti già percepiti fr. 2'410'000.-, cfr. doc. B), invece dei fr. 130'276.- riconosciuti dal Pretore. Non avendo la parte assolutamente spiegato per quale motivo la soluzione adottata dal primo giudice non sarebbe corretta, né le ragioni per cui si dovrebbe invece far capo a quella da lei indicata, la censura dev'essere dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

#### **E. 9**

L'attrice ritiene di aver sufficientemente comprovato, in particolare mediante la perizia allestita dall'ing. \_\_\_\_\_ (doc. D), l'esecuzione e l'ammontare delle opere supplementari da lei eseguite e chiede pertanto il riconoscimento a suo favore di una mercede supplementare di fr. 145'366.- o in subordine di almeno fr. 97'166.-. La giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che in assenza di una perizia giudiziaria - e, per analogia, anche nel caso, come quello che ci occupa (cfr. perizia p. 15), in cui quest'ultima non è in grado di chiarire i fatti rilevanti - il giudice può senz'altro attingere a una perizia di parte valutandola alla luce dell'art. 90 CPC, nella misura in cui gli argomenti ricavati da una tale perizia, quantunque non assunta secondo i crismi della procedura civile, non possono aprioristicamente essere inficiati di parzialità e disattesi senza un valido e fondato motivo di sospetto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 90). Nel caso di specie l'ing. \_\_\_\_\_ è stato incaricato di verificare la correttezza della fattura finale allestita dall'attrice (doc. B): egli ha proceduto a convocare entrambe le parti al sopralluogo di verifica delle opere, ove esse hanno potuto esprimersi (doc. N), prima di allestire in tutta imparzialità il suo referto; le parti hanno inoltre potuto presentare le proprie osservazioni al rapporto peritale (cfr. doc. 7), che il perito ha prontamente esaminato, salvo poi confermare le proprie conclusioni (cfr. lettera 13 ottobre 1993, in plico doc. EE). Viste le modalità di allestimento del rapporto peritale \_\_\_\_\_, che si avvicinano a quelle imposte da una vera e propria perizia giudiziaria, questa Camera ha raggiunto l'intimo convincimento che lo stesso non può essere semplicemente ignorato per il solo fatto che il perito giudiziario non è stato in grado di confermarne le conclusioni. Ritenuto anzi che lo stesso è stato allestito su richiesta della convenuta (teste \_\_\_\_\_ p. 1), che ne ha pagato il costo (teste \_\_\_\_\_ p. 1), e che dunque esso semmai costituirebbe una perizia della parte convenuta, le sue conclusioni potrebbero tutt'al più essere considerate sospette nella misura in cui giovano a quella parte, ma non certo nella

misura in cui riconoscono all'attrice il diritto ad eventuali remunerazioni. Il fatto che la convenuta abbia contestato le risultanze peritali e che l'attrice, dopo averle apparentemente contestate per intero (petizione p. 4), abbia in seguito limitato la sua contestazione alle deduzioni di fr. 48'200.- operate dal perito (replica p. 4 e risposta riconvenzionale p. 9), non sminuisce la rilevanza probatoria dello stesso. Ciò premesso, avendo l'ing. \_\_\_\_\_ accertato che la mercede per le opere supplementari fatturata dall'attrice in ragione di fr. 145'366.- era giustificata limitatamente alla somma di fr. 126'916.- (deduzione di fr. 850.- alla pos. 2.11, deduzione di fr. 5000.- alla pos. 2.12, deduzione di fr. 600.- alla pos. 2.13, deduzione di fr. 12'000.- alla pos. 2.15 e deduzione di fr. 4'500.- alla pos. 2.16), è quest'ultimo l'importo che può esserle riconosciuto.

#### **E. 10**

Infondata, siccome priva di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), è infine la richiesta della parte attrice di modificare il tasso degli interessi di mora (al 7%) e la loro decorrenza (al 19 maggio 1993), riconosciuti dal primo giudice.

#### **E. 11**

L'appello dell'attrice è pertanto parzialmente accolto, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). ricapitolazione

#### **E. 12**

Ricapitolando, in parziale accoglimento di entrambi i gravami la petizione deve essere accolta per fr. 256'906.- (fr. 130'276.- ./ fr. 286.- + fr. 126'916.-) oltre interessi ed accessori. Il parziale accoglimento dell'appello della convenuta con riferimento alle spese e alle ripetibili della prima sede non le è di fatto di alcun giovamento. La modifica dell'importo da lei dovuto nella petizione ha infatti comportato una diversa soccombenza delle parti (art. 148 CPC): il nuovo giudizio su spese e ripetibili della sede pretorile tiene dunque conto che l'attrice è risultata vincente per 3/4 e soccombente per 1/4. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. In parziale accoglimento dell'appello 21 novembre 2000 di \_\_\_\_\_ e dell'appello 22 novembre 2000 di \_\_\_\_\_ la sentenza 20 ottobre 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.